

Pubblicato il 17/01/2019

N. 00647/2019 REG.PROV.COLL.

N. 10648/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10648 del 2018, proposto da

Associazione Culturale Castalia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arcangelo Guzzo, Mario Amoroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

I Due della Città del Sole S.r.l., Erretiteatro30 S.r.l. non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa la sospensione

- del decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Rep. n. 746 del 22 giugno 2018, pubblicato in data 25 giugno 2018 e notificato in data 4 luglio 2018 e del decreto direttoriale del 26 luglio 2018 rep. n. 1197 che dispone sulla misura dei finanziamenti alle Imprese di Produzione Teatrale Spettacoli dal Vivo, nonché di tutti gli atti presupposti (tra cui il parere della Commissione Consultiva per il Teatro reso nelle sedute dei 7-8 giugno 2018) e consequenziali (tra cui il parere della Commissione Consultiva per il Teatro reso nella seduta del 9 luglio 2018), con altresì richiesta di risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e Le Attività Culturali;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza collegiale istruttoria n. 10592/2018, con cui si chiedeva all'Amministrazione intimata di integrare i chiarimenti forniti con la memoria difensiva, illustrando le ragioni giustificatrici della discrasia dei punteggi attribuiti per i diversi elementi di valutazione;

Ritenuto che detti incumbenti sono rimasti ineseguiti in quanto l'Amministrazione si è limitata a depositare un prospetto illustrativo che indica in modo generico il funzionamento – già chiaramente illustrato – del sistema valutativo, nonché la scheda della ricorrente (già depositata in atto), senza precisare, nemmeno in quest'occasione, le modalità per l'attribuzione del punteggio, in particolare relativamente agli interventi di educazione e promozione verso il pubblico; criteri che devono essere applicati con omogeneità nei confronti dei concorrenti, essendo la disparità di metro valutativo (più severo nei confronti di un concorrente e più concessivo nei confronti di un altro) un indice sintomatico di "eccesso di potere valutativo" (in tal modo non si intende certo disconoscere l'ampio potere di valutazione tecnica spettante alle Competenti Commissioni, ma semplicemente ribadire che questa non può comunque essere esercitata in modo arbitrario);

Considerato che il difetto di motivazione in merito al punteggio attribuito per l'elemento di valutazione sopraindicato non è stato sanato nemmeno in corso di giudizio e che la domanda cautelare debba essere accolta ai fini della fissazione dell'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto che, a tal fine, occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli ammessi ai finanziamenti per il medesimo settore di attività della ricorrente (imprese di produzione teatrale art. 10, co 1, DM 27.7.17), al fine di consentire ai controinteressati di difendere le posizioni di vantaggio acquisite, anche mediante pubblicazione del ricorso sul sito Internet dell'Amministrazione resistente, nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Amministrazione dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale; c) il nominativo della parte ricorrente; d) una sintesi dei motivi di ricorso; e) gli estremi dei provvedimenti impugnati; f) l'indicazione nominativa dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata;

- in calce alla sintesi del ricorso dovrà essere riportato il seguente avviso: "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

- parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso sia debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

- in ogni caso il ricorso dovrà comunque essere notificato anche personalmente ad almeno cinque delle imprese teatrali che si siano collocate nelle ultime posizioni utili al conseguimento del contributo in contestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la domanda cautelare ai fini della fissazione della trattazione di merito del ricorso e, per l'effetto, fissa l'udienza pubblica del 19 luglio 2019.

Ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Francesco Arzillo, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO